



Associazione
Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici

Sede
00186 Roma
Via della Frezza, 70
Telefono: 06 32688.1
Telefax: 06 3227135

www.ania.it
Email: info@ania.it

Rappresentanza
20122 Milano
Piazza S. Babila, 1
Telefono: 02 7764.1
Telefax: 02 780870
Email: info@ania.it

Prot. 0475 Circolare 229
Distribuzione 25
Sindacale 64

Roma, 22 dicembre 2003

Alle IMPRESE ASSOCIATE

**Legge 24 novembre 2003, n. 326 - Disposizioni urgenti
per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici - Misure di carattere
previdenziale**

Facciamo seguito al nostro Prot. 383, Circolare 186, Distribuzione 18, Sindacale 55 del 10 ottobre scorso, per segnalare che il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici" è stato convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (pubblicata nel Supplemento Ordinario alla G.U. n. 274 del 25 novembre scorso).

Come si ricorderà, nel predetto decreto legge sono contenute, tra l'altro, talune misure, definite antielusive e di controllo in materia previdenziale ed assistenziale, i cui contenuti sono stati ampiamente illustrati nella nostra precedente comunicazione sull'argomento (cfr. circ. cit.).

Nel rinviare, pertanto, alla circolare citata, si evidenzia che la legge di conversione ha integralmente confermato le disposizioni di cui agli artt. 43, 44 e 45 del decreto legge, le quali introducono, con decorrenza 1° gennaio 2004:

- l'obbligo di iscrizione alla gestione speciale esercenti attività commerciali dell'INPS dei produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo, come individuati dagli artt. 5 e 6 del Contratto collettivo 25 maggio 1939 (art. 44, comma 2); rammentiamo che la misura dell'aliquota contributiva vigente nella predetta gestione, interamente a carico dell'iscritto, è pari, a decorrere dal 1° gennaio 2004, al 17,39% del reddito dichiarato ai fini IRPEF, fino al limite annuo di 36.959 euro, ed al 18,39% sui redditi eccedenti il predetto limite, fermo restando il massimale annuo di euro 80.391 (per maggiori dettagli circa le aliquote contributive attualmente vigenti nella gestione commercio, rinviamo alla circolare INPS n. 34 dell'11 febbraio c.a.).

Con un emendamento inserito dal Governo in sede di conversione del decreto legge, è stata altresì prevista l'estensione dell'assicurazione obbligatoria ai fini pensionistici nei confronti di soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale; l'obbligo assicurativo, da adempiersi mediante iscrizione alla gestione separata INPS per i collaboratori coordinati e continuativi (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995), deve essere assolto, tuttavia, unicamente nel caso in cui il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5.000 euro.

Per il versamento della contribuzione da parte dei predetti soggetti, la cui aliquota è fissata nella medesima misura prevista nella gestione commercio, si applicano le modalità ed i termini previsti nella gestione separata che prevedono, tra l'altro, la ripartizione del contributo in misura di due terzi a carico del committente e di un terzo a carico del prestatore;

- l'aumento dell'aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'INPS (titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ora confluita nel lavoro a progetto) che siano privi di altra tutela previdenziale obbligatoria, la cui percentuale viene fissata in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica degli esercenti attività commerciali (art. 45);
- l'istituzione presso l'INPS della gestione previdenziale in favore degli associati in partecipazione, ai fini dell'estensione ai predetti soggetti dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (art. 43);
- la trasmissione all'INPS, da parte dei datori di lavoro, delle denunce contributive (Modelli DM 10/2) esclusivamente per via telematica.

Segnaliamo, infine, che sono state altresì confermate le disposizioni di cui all'art. 44, comma 9, primo periodo, del decreto in esame le quali prevedono - con decorrenza 1° gennaio 2005 - l'obbligo per i sostituti imposta tenuti al rilascio della certificazione unica ai fini fiscali e previdenziali (Mod. CUD) di trasmettere mensilmente all'INPS, sempre in via telematica, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, l'aggiornamento delle posizioni assicurative individuali e l'erogazione delle prestazioni. Entro il 30 giugno 2004, gli enti previdenziali interessati provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche necessarie per l'adempimento del nuovo obbligo di legge; ci riserviamo, pertanto, di tornare in argomento in tale occasione.

Ciò premesso, riteniamo opportuno sottolineare che le questioni interpretative che si erano a suo tempo poste in relazione agli effetti che la c.d. legge Biagi avrebbe potuto avere sulla rete distributiva delle imprese risultano ora risolte dalla nuova normativa.

Essa infatti:

- da un lato, nel disporre l'inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo nella gestione commercio dell'INPS, ha implicitamente affermato la

natura autonoma dell'attività svolta dagli stessi e, quindi, la non riconducibilità della medesima nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 61 del decreto legislativo n. 276/2003;

- dall'altro, ha confermato la piena liceità delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale non riconducibili alla tipologia del lavoro a progetto, anche se di durata superiore ai 30 giorni e per importi superiori a 5.000 euro.

Nel trasmettere in allegato uno stralcio del provvedimento limitatamente alle disposizioni trattate nella presente circolare, rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

Rif.: Problemi del Lavoro - Affari Sociali e Legislazione del Lavoro
Dott. Giovanni Stella
tel. 06 32688651 fax 06 32688673
e-mail: giovanni.stella@ania.it

Rif.: Area Tecnica Distribuzione e Consumerismo - Intermediari e Distribuzione
Avv. Stefano Montanari
tel. 06.32688663 fax 06. 3222220
e-mail: stefano.montanari@ania.it

IL DIRETTORE GENERALE
Giampaolo Galli

Allegato

Legge 24 novembre 2003, n. 326, artt. 43, 44 e 45